

Firenze, 7 luglio 2025

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 2^a e 4^a

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 27 giugno 2025

Proposta di legge n. 317 “Modifiche alla Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).”

Proponenti: Giunta regionale, Presidente E. Giani - Assessore S. Baccelli

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
☒ favorevole	☒ unanimità
☐ favorevole con raccomandazioni	☐ maggioranza
☐ favorevole con condizioni	
☐ contrario	
☐ non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 317 “Modifiche alla Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).”

Proponenti: Giunta regionale, Presidente E. Giani – Assessore S. Baccelli

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 27 giugno 2025

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 10 giugno 2025 è stata richiesta l'espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla Proposta di legge n. 317 “Modifiche alla Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).”

VISTA la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare, nella prima applicazione del piano regionale cave, le competenze che i Comuni hanno per adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica anche quando gli obiettivi di produzione sostenibile definiti dal Piano risultino superati dalle volumetrie residue già autorizzate, così che le amministrazioni comunali possano individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti posti sui loro territori;

VISTO che a tal scopo con la proposta in esame si inserisce nel disposto della L.r. n. 35 del 2015, di disciplina della materia delle cave, una nuova norma, l'art. n. 58 ter che permette alle amministrazioni comunali di individuare ulteriori, nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti nei casi, sopra menzionati, nei quali il complesso delle volumetrie residue già autorizzate prima dell'entrata in vigore del PRC e non ancora escavate, risulti maggiore rispetto agli obiettivi di produzione sostenibile prefissati dal Piano Regionale Cave, posto che nelle nuove aree eventuali varianti possano essere ammesse soltanto a condizione che non mutino dimensioni produttive, tempi e scadenze già individuate nelle autorizzazioni precedentemente rilasciate;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 27 giugno 2025 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità parere favorevole**, sulla proposta di legge n. 317 “Modifiche alla Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).”